



**Regione Puglia
Provincia di Lecce
Comuni di Lecce e Surbo**

PROGETTO DEFINITIVO: IMPIANTO FV-SALONNA



OGGETTO:

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-
FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 2.800,00 kW IN AC E 3.804,84 kWp
IN DC E DI TUTTE LE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE**

IL COMMITTENTE

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 SRL
VIA CARLO PORTA N.3 - GALLARATE (VA)
P.IVA 03717980126

timbro

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Santaromita Villa

Collaboratori:
Ing. Torrisi Roberta
Ing. Messina Valeria
Ing. Pintaldi Giulia
Ing. Bazan Flavia
Ing. Conoscenti Rosalia
Ing. Lala Rosa Maria
Ing. Alessia Lo Bello
Ing. Cavarretta Maria Vincenza
Ing. Scacciaferro Anna

timbro e firma

CODICE ELAB.

A14

ELABORATO

RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PUTT/p

SCALA

REVISIONE

rev. 08

CODICE IMPIANTO

AG50

CODICE DI RINTRACCIABILITÀ

211425796

DATA

13/05/2025

TIMBRO ENTE AUTORIZZANTE

Sommario

1.	Premessa.....	2
2.	Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P)	5
2.1	Ambiti territoriali estesi	7
2.2	Ambiti territoriali distinti	11
2.2.1	Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico.....	12
2.2.2	Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica	14
2.2.3	Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.....	17
3.	Recepimento e attuazione del PUTT/p, Comune di Lecce Dpp (Documento programmatico preliminare in adeguamento al DRAG)	19
4.	Conclusioni	22

1. Premessa

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di evidenziare le eventuali interferenze tra l'impianto agro-fotovoltaico in progetto e gli elementi tutelati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p) e più precisamente da quanto riportato negli "Atlanti della Documentazione Cartografica", ed i relativi elenchi allegati alle NTA e alla Relazione Generale del Piano Regionale approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1748 del 15 dicembre 2000.

Inoltre, si è localizzato l'impianto in relazione al lavoro svolto dalla rispettiva Amministrazione Comunale in quanto nel territorio oggetto di analisi lo strumento urbanistico vigente risulta adeguato al PUTT/p.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" di potenza pari a 2.800,00 kW in corrente alternata e 3.804,84 kWp in corrente continua, localizzato all'interno del territorio comunale di Lecce (LE), in contrada "Salonna" al foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41 N.T.C., con opere di connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo (LE).

L'impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" individuato dalle coordinate geografiche latitudine 40°24'39.92"N e longitudine 18°06'25.27"E, sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente SURBO -- DW30.24832 alimentata da CP LECCE INDUSTRIALE -- DW00.1.383171 da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Nello specifico tale soluzione prevede la connessione in antenna dalla cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, alimentata dalla linea SURBO -- DW30.24832 mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmq con percorso interamente su strada Pubblica, costruzione di una cabina di consegna, costruzione di un nuovo scomparto nella cabina esistente VIA RANDI -- DW30.2.317850, quadro in SF6 (con ICS) più quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA, realizzazione di richiusura tra la CS di consegna e la linea MT PANAREO -- DW30.21786 nella tratta compresa tra i nodi DW30.4.356826 e DW30.4.127968, costruzione dispositivo di sezionamento da palo, connessione in antenna dal dispositivo sopra descritto mediante costruzione di cavo interrato AL 185mmq con percorso interamente su strada Pubblica.




Figura 1.1 - Inquadramento su CTR dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna




Figura 1.2 - Ortofoto dell'impianto agro-fotovoltaico FV-Salonna




Figura 1.3 - Punto di connessione alla rete elettrica, Cabina Secondaria Via Randi

2. Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P)

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/p), in adempimento di quanto disposto dall'art. 149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Il PUTT/p sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art. 149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art.4 della l.r.n. 56/80 e di procedura di cui all'art.8 della stessa legge regionale.

Campo di applicazione del PUTT/p sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell'art. 82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/p stesso.

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di:

- tutelarne l'identità storica e culturale dello stesso;
- rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale;
- promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse disponibili.

Si configura pertanto come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

Il Piano si articola seguendo specifiche elaborazioni che si basano su:

- suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee e la classificazione e l'individuazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
- individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
- definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale.

L'efficacia delle norme del Piano, nella sua complessità, è soprattutto determinata secondo l'indicazione di "direttive" e di "prescrizioni". Le prime, come indicato al punto 1.3 dell'art. 1.03 del Piano, regolano le procedure e le modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e livello, insieme ad indicazioni in merito alle funzioni

amministrative attinenti alla gestione del territorio. Le seconde, come indicato invece al punto 1.4 dello stesso articolo, sono invece direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione e nuova formazione di strumenti di pianificazione subordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti. Tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Tra gli elaborati grafici del piano sono di particolare importanza la “*carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale*” e la “*carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela paesistico-ambientale e della pianificazione urbanistica*”, nelle quali nello specifico sono rispettivamente rappresentati gli ATE, ambiti territoriali estesi, e gli ATD, ambiti territoriali distinti, i quali costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano.

Come evidenziato nelle NTA del Piano, la sua attuazione si concretizza ad opera degli enti territoriali e dei proprietari dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica. Si specifica inoltre che gli enti territoriali, in relazione alle loro competenze o alle competenze delegate, si occupano di procedere all’attuazione del piano con la pianificazione paesaggistica di secondo livello e con il rilascio di autorizzazioni e/o pareri paesaggistici oppure con attestazioni e/o verifiche di compatibilità paesaggistica, secondo il Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.

2.1 Ambiti territoriali estesi

Come specificato nelle NTA del Piano art. 2.01, all'interno del territorio regionale vengono individuate e perimetrate le aree con riferimento al livello dei valori paesaggistici evidenziati, ovvero:

- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Dal momento che non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativamente alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nelle suddette aree, occorre fare riferimento al regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 nel quale, come specificato nell'allegato 1 dello stesso regolamento, viene riportato quanto segue in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito.

Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee.

Pertanto, in relazione a quanto riportato, si evidenzia nelle zone sopra indicate una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni a causa dell'incompatibilità con gli obiettivi di protezione sopra esposti.

Come riportato nel Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) solo gli ambiti "A" e "B" risultano incompatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici mentre non viene espresso parere ostativo riguardo gli ambiti "C" e "D" (si vedano le tabelle a seguire).

Tabella 2-1 Ambito A (PUTT) - Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010

AMBITO A (PUTT)		
Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare:	N. aree regionali: (se conosciuta e calcolabile):	Superficie regionale (se conosciuta e calcolabile):
Individuazione effettuata attraverso il PUTT/P.	Non calcolabile	circa 36.402 ha
Aspetti normativi relativi all'installazione:	Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	
Eolico: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Eolico: Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito. L'installazione di impianti eolici risulta non compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	
Fotovoltaico: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Fotovoltaico: Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito. Pertanto l'utilizzo di FER deve essere limitato ad interventi di impianti fotovoltaici integrati in manufatti edilizi eventualmente esistenti e legittimamente costruiti.	
Biomasse: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Biomasse: Negli ambiti di valore eccezionale "A" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori. In attuazione degli indirizzi di tutela va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti del sito. Per tale motivo l'installazione di impianti di biomassa risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	

Tabella 2-2 Ambito B (PUTT) - Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010

AMBITO B (PUTT)		
Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare:	N. aree regionali: (se conosciuta e calcolabile):	Superficie regionale (se conosciuta e calcolabile):
Individuazione effettuata attraverso il PUTT/P;	Non calcolabile	circa 221.712 ha
Aspetti normativi relativi all'installazione:	Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	
Eolico: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Eolico: Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti eolici risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	
Fotovoltaico: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Fotovoltaico: Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti fotovoltaici risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo. Pertanto l'utilizzo di FER deve essere limitato ad interventi di impianti fotovoltaici integrati in manufatti edilizi eventualmente esistenti e legittimamente costruiti.	
Biomasse: Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativi alle FER.	Biomasse: Negli ambiti di valore eccezionale "B" valgono gli indirizzi di tutela di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e di recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi. Deve essere posta massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. In attuazione degli indirizzi di tutela va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione delle condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee. Per tale motivo l'installazione di impianti di biomasse risulta difficilmente compatibile con i valori paesaggistici del luogo.	

Per procedere all'analisi relativa all'eventuale interferenza tra gli ambiti sopra esposti e l'area oggetto della realizzazione del progetto è stata prodotta apposita cartografia di inquadramento, dotata di apposita legenda si seguito riportata.




Figura 2.1 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Estesi

Secondo il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, le aree che ricadono nell'Ambito A sono aree di "valore eccezionale" mentre quelle che ricadono nell'Ambito B sono aree di "valore rilevante". L'ambito A rappresenta aree territoriali tutelate e disciplinate dal PUTT/Paesaggio dove sussistono "condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità". Tali aree non risultano idonee ai fini della costruzione di impianti FER (impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili). L'Ambito B rappresenta invece aree territoriali tutelate e disciplinate dal PUTT/Paesaggio dove sussistono "condizioni di compresenza di più beni costitutivi". Anche tali aree non risultano idonee ai fini della costruzione di impianti FER.

Come si può facilmente evincere dalla cartografia sopra riportata, l'area oggetto di intervento ricade nella zona perimetrata dell'ambito C, risultando quindi idonea ai fini della realizzazione dell'impianto, in quanto, come precedentemente riportato, non sussistono restrizioni normative.

2.2 Ambiti territoriali distinti

Come riportato al titolo III, capo I, punto 1 e 2 art. 3.01 del Piano, in riferimento al punto 2.1 dell'art. 1.02, il suddetto Piano si articola prendendo come riferimento gli elementi rappresentativi che costituiscono la struttura della forma del territorio e i suoi contenuti paesistici e storico-culturali.

La suddivisione del territorio in aree omogenee è perseguita tenendo principalmente conto dei caratteri sostitutivi fondamentali delle strutture paesistiche esistenti quali:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico vegetazionale, colturale e potenzialità faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano:

- la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa spazio fisico di contesto);
- i regimi di tutela;
- le prescrizioni di base.

In riferimento agli ambiti, alle componenti e ai sistemi sopra indicati, si evidenzia la necessità, da parte degli strumenti di pianificazione subordinati di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale, attraverso l'individuazione e la perimetrazione delle componenti e degli ambiti territoriali distinti definiti precedentemente, con specifica definizione dell'area di competenza delle emergenze individuate ("area di pertinenza") e dell'area circostante soggetta ad eventuali indirizzi, direttive e prescrizioni pertinenti ("area annessa").

Per procedere all'analisi relativa all'eventuale interferenza tra gli ambiti sopra esposti e l'area oggetto della realizzazione del progetto, è stata considerata una opportuna area di valutazione definita nell'immediato intorno del progetto, considerando una fascia di raggio variabile a seconda delle relative prescrizioni.

2.2.1 Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico

Nell'ambito del sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento non è stato riscontrato alcun sito definito come emergenza geologica, geomorfologica o idrogeologica dal Piano.

Si riscontra ad una distanza di circa 7 km rispetto all'area oggetto di intervento un sito caratterizzato dalla presenza di una "grotta" definito come emergenza morfologica all'art. 3.06 del Piano, mentre, come definito all'art. 3.08 del Piano, si evidenzia ad una distanza di circa 17 km la presenza di un "corso d'acqua".

Le prescrizioni di base, indicate al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 del Piano, da adottare nel caso di assenza di Sottopiani e strumenti urbanistici generali, individuano come "area annessa" la fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza della profondità costante di 150 metri per quelle geologiche, di 100 metri per quelle geomorfologiche e di 150 metri per quelle idrogeologiche.

Come mostra la cartografia di seguito riportata, la "grotta" individuata come emergenza morfologica si trova ad una distanza dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico tale da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte, che nello specifico consistono in una fascia di 100 metri. Si registra infatti una distanza pari a circa 7 km dal sito tutelato rispetto all'area di installazione dell'impianto, pertanto si può affermare che non sussistono interferenze con tali elementi tutelati.

Come indicato al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, ai fini della tutela dei corsi d'acqua (comprese le lame e le gravine) e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

- a) "area di pertinenza" comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorché asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato;
- b) "area annessa" a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, in modo non necessariamente simmetrico in rapporto alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del corso d'acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a metri 150.

Come mostra la cartografia di seguito riportata, il "corso d'acqua" individuato si trova ad una distanza dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico tale da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte, che

nello specifico consistono in una fascia di 150 m. Si evidenzia, infatti, una distanza pari a circa 17 km dal sito tutelato rispetto all'area di installazione dell'impianto, pertanto si può affermare che non sussistono interferenze con tali elementi tutelati.



Figura 2.2 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Distinti – Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico

2.2.2 Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

Nell'ambito del sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento è stata riscontrata un'area perimetrata come "bosco", un'area perimetrata come "aree protette - zona di ripopolamento e cattura" e un'area perimetrata come "aree protette - oasi" definite agli articoli 3.10 e 3.13 del Piano.

Il Piano definisce come "bosco", in maniera indifferenziata:

- il bosco, la foresta o la selva, la cui area di incidenza, definita come la proiezione sul terreno della chioma di alberi, arbusti e cespugli che il/la compongono, non sia inferiore al 20%;
- i boschi di conifere, latifoglie e misti;
- i boschi decidui e sempreverdi, con copertura chiusa e aperta;
- ecc.

Allo stesso modo vengono adeguatamente definiti quegli elementi che non sono considerati boschi.

Il punto 3.10.3 dell'art. 3.10 specifica con chiarezza che ai fini della tutela dei boschi vengono individuati due differenti regimi di salvaguardia relativi all'"area di pertinenza" e all'"area annessa". Si considera "area di pertinenza" quella costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; si definisce "area annessa" l'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, la quale viene dimensionata, opportunamente e diversamente per ogni caso specifico, in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il bosco e il suo contorno, tenendo principalmente in considerazione la vulnerabilità da parte di eventuali insediamenti e da dissesto idrogeologico. Tale fascia viene solitamente perimetrata in sede di formazioni dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza occorre considerare una fascia della lunghezza costante di 100 m. Nell'area di pertinenza si applicano invece gli indirizzi di tutela relativi alla perimetrazione delle aree classificate negli Ambiti Territoriali Estesi, come specificato al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art. 3.05, e in aggiunta si applicano altre prescrizioni di base.

Il Piano all'art.3.13 considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla LR n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.

Ai fini della tutela delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti" così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.

Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
 - 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
 - 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
 - 3. la discarica di rifiuti.

Come mostra la cartografia di seguito riportata, l'area perimetrata come "bosco", l'area perimetrata come "aree protette - zona di ripopolamento e cattura" e l'area perimetrata come "aree protette - oasi" si trovano ad una distanza tale dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base sopra esposte. Rispetto alle aree interessate dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza pari a circa 1,7 km dall'area perimetrata come "bosco", di circa 1,9 km dall'area perimetrata come "aree protette - zona di ripopolamento e cattura" e di circa 2,7 km dall'area perimetrata come "aree protette - oasi" pertanto si può affermare che non sussistono interferenze di alcun tipo con tali elementi tutelati.




Figura 2.3 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Distinti – Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

2.2.3 Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

Nell'ambito del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, all'interno di un raggio di 5 km rispetto all'area oggetto d'intervento sono stati riscontrati alcuni siti registrati come "segnalazioni architettoniche" e alcune aree perimetrate e sottoposte a "vincolo architettonico" definiti all'art. 3.16 del Piano.

Il Piano all'art.3.16 definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi della legge n. 1089/1939 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico, architettonico e paesaggistico, esterne ai "territori costruiti" così come individuati dal Piano.

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03 - individua i due differenti regimi di salvaguardia, relativi a: "area di pertinenza" costituita dall'area di sedime del manufatto comprensiva di eventuali giardini, viali, piazzali, aie, cortili, chiostri e quanto altro eventualmente presente e funzionalmente costitutivo del bene stesso: essa viene schedata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume l'indicazione del Piano riportata sulla cartografia e negli elenchi; "area annessa" costituita dall'area contermina al perimetro dell'area di pertinenza che viene dimensionata in funzione delle valenze del bene e della sua fruizione percettiva: essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia di larghezza costante di 50 metri. Nella "area di pertinenza", fatte salve le competenze di cui alla LS. 1089/39, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art.2.02 e le direttive di tutela di cui all'art.3.05.

Come mostra la cartografia di seguito riportata, le aree perimetrate come "segnalazioni architettoniche" e l'area perimetrata come "vincolo architettonico" si trovano ad una distanza tale dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni di base precedentemente esposte.

Rispetto alle aree interessate dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza pari a circa 870 m, 900 m e 950 m dalle aree più vicine perimetrate come "segnalazioni architettoniche" e una distanza di circa 3,5 km dall'area più vicina perimetrata come "vincolo architettonico" pertanto alla luce di ciò si può affermare che non sussistono interferenze con tali elementi tutelati.




Figura 2.4 - Inquadramento dell'area d'intervento su PUTT/p – Ambiti Territoriali Distinti – Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

3. Recepimento e attuazione del PUTT/p, Comune di Lecce Dpp (Documento programmatico preliminare in adeguamento al DRAG)

Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11 gennaio 2001 la Giunta Regionale pugliese ha approvato il PUTT/p.

Divenuto esecutivo sin dal 12 gennaio 2001, esso integra gli ordinamenti vincolistici già vigenti, introduce nuove disposizioni finalizzate a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesaggistiche e disciplina “i processi di trasformazione fisica del territorio allo scopo di:

- tutelarne l'identità storica e culturale;
- rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale;
- promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali” (art. 1.01 delle NTA).

Con Delibera di C.C. n.72 del 20.06.2003, ai sensi dell'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, il Comune di Lecce recepisce i “Primi adempimenti per l'attuazione del Piano”.

Il recepimento e l'attuazione dello stesso Piano, vengono demandati dalla Regione ai singoli Comuni attraverso tali adempimenti.

L'Amministrazione Comunale definisce le perimetrazioni degli AMBITI TERRITORIALI ESTESI (così come definiti nel Titolo II delle norme), le perimetrazioni degli AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (così come definiti nel Titolo III) e le perimetrazioni dei TERRITORI COSTRUITI, adeguandole alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata.

Con Delibera di C.C. n. 9 del 23.02.2004, viene stabilito che le perimetrazioni relative ai TERRITORI COSTRUITI non hanno in alcun modo interessato, per ragioni di urgenza legate alla tempistica prevista dall'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./p, la fascia costiera ricadente nei 300 mt. del demanio marittimo, gravata da vincolo di inedificabilità assoluta ed oggetto di specifiche prescrizioni formulate dalla Regione Puglia nella fase di approvazione definitiva del P.R.G.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto, in adempimento alle prescrizioni regionali imposte in fase di approvazione definitiva dello strumento urbanistico generale, definitivamente operanti le previsioni di P.R.G. relative agli insediamenti costieri ricadenti nella fascia dei 300 mt. dal mare, che erano state sospese fino all'entrata in vigore del P.U.T.T./p, sulla base dell'acclarata compatibilità delle previsioni medesime con quelle del citato P.U.T.T./p.

Il PUTT/p, è pertanto uno strumento sovraordinato alla pianificazione di livello comunale, che

comunque attribuisce ai singoli Comuni l'importante ruolo di verifica (cfr. Del. GR 1189/2006) della conoscenza del territorio, al fine di adeguare le perimetrazioni degli ambiti territoriali effettuate a scala regionale alle situazioni di fatto.

Il Piano Regolatore di Lecce ha recepito le prescrizioni del PUTT/p, rivisitando sia il proporzionamento dei suoi servizi che le indicazioni localizzative delle aree da assoggettare a tutela. A seguire gli stralci delle tavole del PUTT/p Comune di Lecce con individuata l'area di intervento.




Figura 3.1 - Inquadramento dell'area d'intervento sulla Carta di rappresentazione del PUTT/p
(Comune di Lecce) (non in scala)




Figura 3.2 - Inquadramento di dettaglio dell'area d'intervento sulla Carta di rappresentazione del PUTT/p (Comune di Lecce) (non in scala)

Secondo la Carta di rappresentazione del PUTT/p del Comune di Lecce, l'area oggetto di intervento ricade nella zona perimetrata dell'ambito C, così come si era individuato con lo studio del Piano, risultando quindi idonea ai fini della realizzazione dell'impianto, in quanto non sussistono restrizioni normative come precedentemente riportato.

4. Conclusioni

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di evidenziare le eventuali interferenze tra l'impianto agro-fotovoltaico in progetto e gli elementi tutelati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p).

Il suddetto progetto consiste in un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV-Salonna" di potenza pari a 2.800,00 kW in corrente alternata e 3.804,84 kWp in corrente continua, localizzato all'interno del territorio comunale di Lecce (LE), in contrada "Salonna" al foglio 104 particelle 38, 39, 40 e 41 N.T.C., con opere di connessione ricadenti in parte anche nel comune di Surbo (LE).

Il PUTT/p sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art. 149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c), d) dell'art.4 della l.r.n. 56/80 e di procedura di cui all'art.8 della stessa legge regionale.

Tra gli elaborati grafici del piano sono di particolare importanza la "carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale" e la "carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela paesistico-ambientale e della pianificazione urbanistica", nelle quali nello specifico sono rispettivamente rappresentati gli ATE, ambiti territoriali estesi, e gli ATD, ambiti territoriali distinti, i quali costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano.

In relazione agli ambiti sopra esposti, è stata dunque condotta un'attenta analisi sulla presenza di eventuali elementi tutelati, presenti nelle aree interessate dall'installazione dell'impianto oggetto della relazione e nelle aree circostanti.

Per gli Ambiti Territoriali Estesi è emerso che l'area oggetto di intervento ricade nella zona perimetrata dell'ambito C, risultando quindi idonea ai fini della realizzazione dell'impianto, in quanto non sussistono restrizioni normative.

Per gli Ambiti Territoriali Distinti è ugualmente emerso che l'area oggetto d'intervento non interferisce in alcun modo con gli elementi tutelati del Piano, nello specifico:

- per le aree tutelate e incluse nel *sistema dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico*, il sito "grotta" e l'area perimetrata come "corso d'acqua" si trovano ad una distanza dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico tale da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni imposte dal Piano. Rispetto alle aree interessate dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza pari a circa 7 km dall'area individuata come "grotta" e di circa 17 km dall'area perimetrata come "corso d'acqua";
- per le aree tutelate e incluse nel *sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e*

della potenzialità faunistica, l'area perimetrata come “bosco”, l'area perimetrata come “aree protette - zona di ripopolamento e cattura” e l'area perimetrata come “aree protette - oasi” si trovano ad una distanza tale dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni imposte dal Piano. Rispetto alle aree interessate dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza pari a circa 1,7 km dall'area perimetrata come “bosco”, di circa 1,9 km dall'area perimetrata come “aree protette - zona di ripopolamento e cattura” e di circa 2,7 km dall'area perimetrata come “aree protette - oasi”;

- per le aree tutelate e incluse nel *sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*, le aree perimetrata come “segnalazioni architettoniche” e l'area perimetrata come “vincolo architettonico” si trovano ad una distanza tale dall'area di installazione dell'impianto agro-fotovoltaico da non comportare alcuna interferenza di quest'ultima con le aree individuate nelle prescrizioni imposte dal Piano. Rispetto alle aree interessate dall'installazione dell'impianto agro-fotovoltaico si registra infatti una distanza pari a circa 870 m, 900 m e 950 m dalle aree perimetrata come “segnalazioni architettoniche” e una distanza di circa 3,5 km dall'area perimetrata come “vincolo architettonico”.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti gli elaborati grafici prodotti a corredo della presente relazione, si può concludere affermando quanto segue: pur sussistendo l'interferenza con l'ambito C del PUTT/p il progetto risulta compatibile con le prescrizioni del Piano e da quanto analizzato nelle tavole del PUTT/p del Comune di Lecce, in quanto secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 solo gli ambiti “A” e “B” risultano incompatibili con la realizzazione di impianti fotovoltaici mentre non viene espresso parere ostativo riguardo gli ambiti “C” e “D”.